

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

(Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta dell' 1 marzo 2022)

ART. 1 – Compiti e finalità

L'organo di Garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria di primo e secondo grado istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 294/98 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*), come modificato dal DPR 235/07.

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere e assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- Prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto e del regolamento d'Istituto e avviarli a soluzione;
- Esaminare e decidere in merito ai ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti.

ART. 2 – Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - Dirigente Scolastico (o suo delegato), con funzione del Presidente
 - due rappresentanti dei docenti
 - due rappresentanti dei genitori
2. La componente docenti e genitori viene individuata nella prima seduta di insediamento del Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto individua n. 2 docenti supplenti e n. 2 genitori supplenti che parteciperanno alle sedute in caso di incompatibilità del titolare previsti dall'art. 7 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).
4. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.
5. I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai supplenti e si procederà all'individuazione di nuovo supplente. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
6. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dal supplente.
7. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 6 sono individuate nelle seguenti:
 - qualora il componente dell'Organo di Garanzia faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
 - qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia il genitore o il tutore dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;

- qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Alle sedute dell'Organo di Garanzia d'Istituto può essere invitato il docente che ha rilevato i fatti che hanno determinato la sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia **entro e non oltre 15 giorni** dal ricevimento della comunicazione.
2. Il Presidente convoca l'Organo di Garanzia **entro 3 giorni** dalla comunicazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto **almeno 3 giorni prima della seduta**; contiene l'indicazione dell'ora e della sede della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.
3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'Organo di Garanzia ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
5. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
6. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
7. Su richiesta degli interessati, ovvero su iniziativa del Presidente dell'Organo di Garanzia o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo di Garanzia può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.
8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. L'OdG valuta il ricorso e si **esprime entro e non oltre 10 giorni** dalla presentazione dello stesso.
10. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunci entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.
11. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati **entro 5 giorni**.

ART. 4 – Processo verbale

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il registro verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

La deliberazione assunta dall'Organo di Garanzia d'Istituto, riportata in apposito verbale, deve contenere le seguenti parti:

- a. Premessa, comprendente:
 - a) Richiami normativi e regolamentari
 - b) Valutazione dei fatti sulla base dei criteri di cui al precedente Art 3-5
 - c) Valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrorato la sanzione
- b. Decisione, che può consistere:
 - a) Nella conferma della sanzione irrorata;
 - b) Nella sua modifica
 - c) Nel suo annullamento

Nessuna responsabilità è posta in campo ai membri degli organi collegiali che legittimamente hanno irrorato la sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento.

ART. 4 – Ricorsi e reclami

Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia **entro e non oltre 15 giorni** dal ricevimento della comunicazione, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto, l'istanza va protocollata e non sono prese in esame le parti e le considerazioni che esulano dall'oggetto del ricorso. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare documentazione e/o memorie integrativa.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa di sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe.

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, davanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 5

Il presente regolamento è parte integrante del regolamento d'Istituto dell'I.C. "Bersagliere Urso – Mendola" di Favara.